

CONTABILITÀ

Il trattamento contabile del recesso del socio

di **Viviana Grippo**

Il **socio dissenziente** di una società di capitali può recedere dalla società secondo il dettato dell'**articolo 2437 del codice civile**, se trattasi di società per azioni, e **2473**, se trattasi di società a responsabilità limitata. Soffermiamoci sulle norme dettate per le S.p.a..

Le **cause di recesso** del socio di una società per azioni possono essere identificate in tre categorie:

1) cause **inderogabili** tra le quali rientrano i casi di:

- modifica dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge come eliminabili, o previste dallo statuto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- modifica delle disposizioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

2) cause **derogabili in sede di statuto**, tra le quali:

- proroga del termine;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

3) **altre cause di recesso determinabili dallo statuto**.

A seguito di recesso, al socio deve essere **rimborsata la partecipazione** in funzione del valore economico della società.

Più precisamente in merito alla **determinazione del valore** da liquidare al socio receduto, nel caso di azioni non quotate, l'articolo 2437-ter c.c. stabilisce che il **valore di rimborso delle azioni** deve essere determinato tenuto conto:

- della **consistenza patrimoniale** della società,
- delle **prospettive reddituali**,
- del **valore di mercato** delle azioni.

Volendo **esemplificare**, immaginiamo l'ipotesi di recesso di un socio di una S.p.a. avente una partecipazione pari al 10% del capitale sociale.

Il **valore contabile** della partecipazione è pari a 600.000 mentre il **valore economico** è pari a 700.000; la differenza tra valore contabile della quota e valore economico, pari a 100.000, rappresenta l'**avviamento** non contabilizzato.

Stratificando il valore della partecipazione potremo identificare:

- capitale sociale: 500.000;
- riserve: 100.000;
- avviamento: 100.000.

Inoltre, gli **utili in corso di formazione** nell'esercizio in cui si perfeziona il recesso sono quantificati nella misura di 50.000.

Atteso che il socio detiene una quota pari al 10%, le **scritture in partita doppia** relative all'operazione sono rappresentabili come segue:

Diversi	a	Debito v/azionista receduto (sp)	75.000
Capitale sociale (sp)			50.000
Riserve (sp)			10.000
Oneri da recesso			5.000
Avviamento (sp)			10.000

Debito v/azionista receduto (sp)	a	Banca c/c (sp)	75.000
----------------------------------	---	----------------	--------

La somma corrisposta dalla società al socio recedente a titolo di **oneri di recesso** costituisce la parte relativa agli **utili maturati fra l'inizio dell'esercizio e il momento del recesso**, i quali rappresentano necessariamente un costo di competenza per la società.